



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Venezia

Sezione specializzata in materia di impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa	Lina Tosi	- Presidente
dott.ssa	Chiara Campagner	- Giudice, relatore, estensore
dott.ssa	Sara Pitinari	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 9999/2019 R.G.  
promosso da:

A 2 rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. \_\_\_\_\_ del Foro di  
Vicenza, giusta procura depositata in allegato all'atto di citazione depositato  
telematicamente

- attore-

contro

G spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in giudizio  
dall'avv. Giuliana Frison del Foro di Vicenza, giusta procura in calce alla comparsa di  
costituzione e risposta depositata telematicamente

- convenuto-

avente per oggetto: pagamento somme

CONCLUSIONI



L'attore così conclude come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni:

*“respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda,*

*NEL MERITO*

*(1) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in sede di citazione, le intervenute dimissioni per giusta causa del dott. A dalla carica di Consigliere d'Amministrazione e Amministratore Delegato di G s.p.a. prima della scadenza del triennio oggetto di mandato e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del dott. A all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti per effetto delle predette dimissioni per giusta causa, previa liquidazione, anche in via equitativa, degli stessi, condannare: (i) la società convenuta G.*

*S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, al relativo pagamento al dott. A di tutte le spettanze al medesimo dovute, che si propongono nella misura di Euro 199.999,99 euro, quali compensi dovuti fino alla naturale scadenza del mandato gestorio, ossia fino al 31/03/2019 oltre a euro 132.840,00 pari al bonus di cui all'art. 5.5 del contratto del 03/08/2015 ed euro 66.640,00 per il bonus di cui all'art. 4.2 del contratto del 03/08/2015, o, comunque, nella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;*

*(2) In ogni caso: condannarsi la convenuta a corrispondere, sugli importi comunque dovuti, la rivalutazione e gli interessi di legge dalla maturazione di ogni singolo credito e fino al saldo effettivo ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. ovvero a risarcire il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (quantificabile nella rivalutazione e negli interessi); con la precisazione che per il periodo successivo alla domanda giudiziale il saggio di interesse legale è ex art. 1284, comma 4 c.c., così come modificato dal D.L. n. 132/2014 conv. in Legge n. 162/2014 pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali;*

*(3) Con vittoria di spese e compensi di avvocati.*

*(4) In via istruttoria: si richiamano tutte le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c.”*

Il convenuto così conclude come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni:

*“rigettarsi le domande formulate dall'attore perché infondate in fatto e in diritto;*

*- Spese e compensi di lite rifiusi.*

*In via istruttoria:*

*Si chiede di essere ammessi, a prova contraria, sui capitoli avversari che fossero eventualmente ammessi con i testi:*



\*\*\*

Il Tribunale

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:

**MOTIVAZIONE**

A conveniva in giudizio G spa, esponendo di essere stato amministratore della società a seguito di delibera di nomina del 2.11.2015 e di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 10.10.2018; di aver stipulato in data 3.8.2015 un contratto con la società L srl, socio al 100% di G spa, volto a disciplinare il suo compenso quale amministratore di G .

L'attore aveva rassegnato le dimissioni per il seguente duplice ordine di motivi:

- a) per l'insorgenza di un insanabile contrasto con L srl, che non aveva raggiunto un accordo con i creditori finanziari della controllata entro il 30.9.2018 e non aveva assicurato il promesso finanziamento di € 1.200.000;
- b) per la situazione di difficoltà finanziaria della società, che non avendo mai approvato e completato il nuovo piano di risanamento, non poteva operare in continuità.

Quantificava il danno in misura pari a:

- a) gli emolumenti non percepiti nel periodo successivo alle dimissioni per giusta causa e sono alla naturale scadenza del mandato al 30.4.2019, pari ad € 199.999,99;
- b) il bonus previsto al punto 4.2. del contratto stipulato con L , pari ad € 132.840,00;
- c) il bonus previsto al punto 5.5. del contratto siglato con L , pari ad € 66.640,00.

Concludeva chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni quantificati in € 399.479,00 o comunque nella diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa, con rivalutazione ed interessi di legge.

Si costituiva in giudizio G spa, che non condivideva la ricostruzione in fatto operata dall'attore, evidenziando che, all'atto dell'accettazione della carica A si era



impegnato a dare attuazione al cd Piano e a risanare la società, salvo poi disattenderlo e non redigere un nuovo piano industriale.

L srl non aveva posto alcun ostacolo alla sottoscrizione dell'accordo con i creditori, ma nel 2018, a seguito della cessione di gran parte dei crediti bancari a D spa, gli accordi andavano emendati.

In diritto, evidenziava che all'amministratore che si dimette non è dovuto alcun risarcimento del danno e che peraltro non sussisteva neppure giusta causa di revoca.

Inoltre, G non era parte del contratto stipulato da L con A .

In ogni caso anche sulla base del suddetto contratto, non era dovuto il bonus sub b, perché non si fondava su dati reali; in caso di dimissioni senza giusta causa, non era dovuto alcun bonus, mentre in caso di dimissioni per giusta causa l'amministratore avrebbe avuto diritto al bonus maturato sino alla data di efficacia delle dimissioni e siccome egli si era dimesso nel 2018, ma ad anno non ancora concluso non aveva alcun diritto al bonus relativo a detto anno.

Concludeva per il rigetto di tutte le domande avversarie.

La domanda è infondata per i motivi che si espongono.

Ai sensi dell'art. 2389 cc il compenso all'amministratore è stabilito all'atto della nomina o dall'assemblea.

Nel caso di specie, non risulta che l'assemblea di G abbia deliberato alcun compenso in favore del proprio amministratore A .

L'attore, a fondamento della propria domanda, pone il contratto stipulato in data 3 agosto 2015 con la società L srl, che prevedeva il pagamento da parte di G spa ed in favore dell'A di un compenso annuo lordo di € 400.000,00, oltre ai bonus stabiliti all'art. 4, mentre la delibera di nomina non prevedeva l'attribuzione di alcun compenso.

G spa non aderiva a tale contratto, che è vincolante esclusivamente per L srl.

Inoltre, l'attore chiede a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante i compensi che sarebbero maturati nel cd periodo differenziale, ossia nel periodo ricompreso tra l'intervento delle dimissioni e la scadenza naturale della causa, oltre ai bonus straordinari.

Non residua, tuttavia, spazio per una liquidazione equitativa giudiziale per la mancata percezione del compenso nel cd periodo differenziale, non essendo in alcun modo assimilabili le dimissioni per giusta causa alla revoca per giusta causa.



È infatti pacifico che la revoca dell'amministratore di una società per azioni senza giusta causa determina la responsabilità contrattuale della società di cui all'art. 2383 c.c. relativa al lucro cessante per i compensi residui non percepiti dall'amministratore (Cass. civ. sent. 2037 del 2018).

Le dimissioni sono, invece, atti individuali rimessi alla volontà dell'amministratore e come tali non danno diritto ad alcun indennizzo contrattuale né al risarcimento del danno, a prescindere dalla configurabilità di una giusta causa (Trib. Roma sent. n. 23090 del 2015; sent. n. 4971 del 2020).

Risulta, pertanto, superfluo anche l'espletamento di ctu contabile richiesto dall'attore.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da  
A nei confronti di G spa ed iscritta al n. 9999/19 R.G., ogni diversa  
eccezione, domanda ed istanza disattesa:

- rigetta le domande attoree;
- condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta, che liquida in € 16.429,50 per compenso, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 20 aprile 2022

Il Presidente

dott.ssa Lina Tosi

Il Giudice est.

dott.ssa Chiara Campagner

